



Comune di Sarroch

Citta Metropolitana di Cagliari

Assessorato alle Politiche Sociali

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020

Scadenza 30.12.2020

BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020 NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA

Vista la Deliberazione dell'ARERA 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI e la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 35 del 12/11/2020, "Approvazione del regolamento per l'attuazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l'anno 2020 nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa S.p.a., con la quale si è approvato il regolamento suindicato, si è ripartito il Fondo per il Bonus Sociale Idrico Integrativo fra tutti i comuni gestiti da Abbanoa S.p.a., utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per analoghe finalità, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale di cui all. B;

Richiamata la propria Determinazione n. ____ del __02.12.2020 avente ad oggetto Bando Pubblico "Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il *BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2020*", con la quale si dà avvio al procedimento, si approva il bando e la modulistica.

Art. 1- Finalità

1. Col presente Bando si prende atto del Regolamento approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 35 del 12/11/2020 che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora TIBSI), per l'annualità 2020.
2. Il BONUS INTEGRATIVO è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel Regolamento.

Con la Deliberazione n. 35 del 12.11.2020, l'EGAS ha provveduto alla ripartizione fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa della somma complessiva di €2.000.000,00 destinando al **Comune di Sarroch** uno stanziamento pari a €6.794,50;

Art. 2 – Procedura di agevolazione e titolarità delle competenze.

1. Il riconoscimento del BONUS INTEGRATIVO avviene ad esito della procedura di seguito specificata, alla quale partecipano l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa SpA e il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa SpA.
2. È compito dell'EGAS la definizione del Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni, nel rispetto ed in coerenza con i provvedimenti emanati dall'ARERA, nonché la verifica della corretta attuazione del Regolamento stesso.
3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti competenti ad individuare gli aventi diritto al BONUS INTEGRATIVO e deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
4. Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A. è il soggetto designato a erogare agli utenti diretti ed indiretti beneficiari il BONUS INTEGRATIVO, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 3 – Destinatari e requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:
 - a) gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
 - la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
 - b) Gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

Per essere ammessi all'agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita "utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore **ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 €**;

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Art. 4 – Determinazione ed entità del BONUS Integrativo.

1. L'importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
 1. **25,00 €** per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;
 2. **20,00 €** per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.

Art. 5 – Erogazione del BONUS Integrativo.

1. Il Gestore eroga, all'utente finale, il BONUS Integrativo:
 - a) agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;
 - b) agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
2. L'importo del BONUS Integrativo per l'utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile nella bolletta ed abbate il valore dell'importo complessivo risultante, mentre per l'utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l'utenza diretta l'erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
 - a. gli importi derivanti dall'applicazione della tariffa Domestico Residente,
 - b. l'importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del Regolamento per la competenza della bolletta,
 - c. l'importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

Art. 6 – Termini di presentazione della domanda.

1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, **entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020**, conformemente a una delle seguenti modalità:

- a. presso l'ufficio protocollo del Comune di Sarroch, preferibilmente via mail all'indirizzo pec protocollosarroch@pec.it (l'invio può avvenire anche da una casella mail non pec)
- b. tramite raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo: Comune di Sarroch via Siotto, 2 – 09018 Sarroch;
- c. mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

2. In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto b), la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell'ammissibilità, **non farà fede** la data di spedizione della stessa.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando (All. 1), dovranno essere allegati:

- a. un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b. una bolletta a cui si riferisce l'utenza;
- c. copia dell'attestazione dell'**ISEE ORDINARIO** in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo, ovvero:

- a. il rispetto della soglia ISEE prevista all'art. 3,
- b. che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
- c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente),
- d. l'appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell'intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica rivolgersi all'ufficio di Servizio Sociale presso il Centro di Aggregazione Sociale, via Giotto 1, previo appuntamento, chiamando il numero 070/90926270 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La modulistica può essere inoltre scaricata dal sito web del comune www.comune.sarroch.ca.it

A conclusione dell'istruttoria e comunque entro il 1 febbraio 2021 il Comune approva l'elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all'atto di approvazione, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it.

Qualora l'importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi: l'elenco dei beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.

L'elenco dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format (All.2). La mancata comunicazione entro i termini da parte dei Comuni implica il non riconoscimento dell'agevolazione del BONUS Integrativo.

Il Comune comunica al richiedente l'eventuale diniego per consentire al richiedente di integrare la documentazione eventualmente lacunosa o mancante.

L'EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà l'agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

8. Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda presentata dall'utente risulterà irricevibile e segnalata, all'EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa motivazione.

Art. 7 – Casi particolari.

1. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:

2. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura.

3. Nel caso di voltura o subentro:

- a. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
- b. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e del D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della

procedura di selezione. Il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento A.S. Francesco Mastinu.

I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopracitata.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale all. A alla deliberazione n. 35 del 12.11.2020 dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).

Il Responsabile dell'Area
A.S. Francesco Mastinu